

IMU

Aliquote 2018

(Pagamento acconto entro il 18 Giugno 2018)

ALIQUOTE, ESENZIONI E DETRAZIONI

L'Art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (*Legge di Stabilità 2016*) come modificato dall'Art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (*Legge di Bilancio 2018*) sospende per le annualità 2016, 2017 e 2018 l'efficacia di eventuali aumenti deliberati per le aliquote IMU rispetto ai livelli del 2015.

Permane inoltre **l'esclusione dal pagamento dell'imposta per tutte le abitazioni principali**, ad esclusione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Si ricorda, infatti, che la Legge n. 147/2013 (*Legge di Stabilità 201*4) ha stabilito <u>l'esclusione dal pagamento dell'IMU per le abitazioni adibite ad abitazione principale</u> e relative pertinenze, <u>ad eccezione</u> di quelle appartenenti alle <u>categorie A/1, A/8 e A/9</u>.

Il Consiglio Comunale del Comune di Sarroch ha pertanto deliberato una riconferma delle aliquote in vigore lo scorso anno, che si riportano di seguito:

- **7,6 per mille**: per le Aree edificabili e gli immobili appartenenti ai gruppi catastali C e B e alle categorie A/10, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/9;
- **3,5 per mille**: per gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibiti ad Abitazione Principale e relative pertinenze;
- **8,6 per mille**: per le Abitazioni a Disposizione (cosiddette "seconde case");
- **10,1 per mille**: per gli Immobili a Destinazione Industriale appartenenti alle categorie catastali D/1, D/7 e D/8.

Riconfermata anche la detrazione di € 200,00 prevista per le abitazioni principali, da applicarsi quindi agli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 in tal senso destinati e alle relative pertinenze, nonché agli alloggi IACP (per i quali, comunque, la norma non prevede l'equiparazione ad abitazione principale).

Per le **aree edificabili**, è possibile fare riferimento ai valori presenti nell'apposita relazione contenente la stima dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2012, suddivisa per zone urbanistiche e basata sui valori delle compravendite avvenute nei cinque (5) anni precedenti. La relazione è stata approvata con la Delibera del Consiglio Comunale n. 5/2012, contestualmente all'approvazione del Regolamento sull'Imposta



Municipale Propria, ed è disponibile all'indirizzo: http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-427-dettaglio.html. Per l'anno 2018, è possibile rifarsi ai valori indicati nella succitata relazione, adeguandoli al tasso d'inflazione programmata previsto (consultabile sul sito del M.E.F. all'indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/attivita istituzionali/analisi programmazione economico finanziaria/inflaz programmata/). Si specifica che i suddetti valori non sono vincolanti per il contribuente, che pertanto può comunque decidere di stimare un valore differente per le aree, con l'obbligo di dichiarazione all'Ente della stima effettuata.

Relativamente ai **terreni agricoli** sulla base dei criteri stabiliti dal D.L. 24 Gennaio 2015, n. 4, il Comune di Sarroch risulta classificato come "Totalmente Montano", e pertanto **non è dovuto alcun versamento** a titolo di IMU.

RESIDENTI ISCRITTI A.I.R.E.

Ai sensi del D.L. n. 47/2014 <u>a partire dall'anno 2014 tutti i cittadini iscritti AIRE proprietari di immobile sito</u> nel Comune di Sarroch che negli anni precedenti godevano dell'assimilazione ad abitazione principale, **sono** tenuti al pagamento dell'IMU come Abitazione a Disposizione.

Contestualmente, <u>a partire dall'anno 2015</u> è stata introdotta l'assimilazione per legge dell'immobile (solo uno e a condizione che non sia locato o concesso in comodato) posseduto da cittadini iscritti AIRE, <u>a</u> condizione che questi risultino pensionati nel paese estero di residenza.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO

L'art. 1, comma 10, lettere a) e b), Legge 208/2015 ha stabilito che a partire dall'anno 2016 sì applichi una riduzione del 50% della base imponibile sulla quale si calcola l'imposta per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado, limitando l'applicazione della riduzione a casistiche particolari di comodato gratuito stabilite nella succitata norma.

Infatti, solo se si verificano le condizioni previste è possibile applicare la riduzione della base imponibile del tributo al 50%; per tutte le altre fattispecie di comodato gratuito, non vi è alcuna riduzione né della base imponibile, né delle aliquote. Le condizioni previste per poter accedere alla riduzione sono le seguenti:

- <u>Proprietà immobiliari del comodante</u>: il soggetto passivo (comodante) deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oppure, oltre all'immobile concesso in comodato può possedere nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9;
- Residenza del comodante: occorre che risieda anagraficamente, nonché che dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- **Grado di parentela**: il comodato deve essere esclusivamente tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli);
- <u>Utilizzo dell'immobile concesso in comodato</u>: il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale, vale a dire, seguendo le ordinarie regole vigenti



nell'IMU, che sia destinata a dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto e dei suoi familiari;

- <u>Categorie catastali ammesse</u>: sono escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- <u>Registrazione del comodato</u>: il contratto di comodato, anche se fatto in forma verbale, deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate (il beneficio si applica comunque a partire dalla data di stipula del contratto, la quale può anche essere antecedente alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate);
- Attestazione dei requisiti: per poter usufruire del beneficio, è necessario che il soggetto passivo proceda ad attestare il possesso dei suddetti requisiti effettuando apposita dichiarazione utilizzando il modello di Dichiarazione IMU predisposto dal M.E.F., da rendersi entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è proceduto alla registrazione del comodato.

PAGAMENTO DELL'IMU TRAMITE F24

Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato attraverso l'utilizzo dei modelli F24 predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

I "Codici Tributo" da utilizzare sono quelli statuiti dall'Agenzia delle Entrate e riportati nell'elenco presente all'indirizzo:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/Ricorrenti.php.

Il "Codice Ente" relativo al Comune di Sarroch è: $\mathbf{I443}$ (nota: il primo carattere è una "i"). Nel caso di versamento dell'imposta con "F24 Semplificato", è necessario inserire il valore \mathbf{EL} all'interno del campo "Sezione".

CALCOLO IMU ONLINE

Il Comune di Sarroch mette a disposizione dei contribuenti un apposito applicativo web che consente di effettuare il calcolo dell'IMU dovuta, previo inserimento dei dati relativi all'immobile (Rendita Catastale, percentuale di possesso, periodo di possesso, etc.). L'applicativo è disponibile nell'area "Portale del Cittadino" del sito internet istituzionale dell'Ente, nonché accedendo direttamente al collegamento:

http://mapweb.it/sarroch/ici_calcolo .

<u>Attenzione</u>: si ricorda che il calcolo dell'imposta dovuta viene effettuato sulla base dei dati inseriti dal contribuente. Si consiglia, dunque, di verificare con attenzione la correttezza di tutti i dati degli immobili inseriti. <u>L'Amministrazione comunale non può essere ritenuta responsabile circa l'esattezza dei dati medesimi, e quindi dell'importo calcolato.</u>

Si segnala che è possibile verificare il valore della Rendita Catastale del proprio immobile accedendo all'apposito servizio sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:

http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/.



